

PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE

Il provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) adegua la precedente disciplina in materia di registrazione alle novità introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*infra*: il decreto), rimuove le criticità emerse nel corso degli anni per migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e razionalizza gli adempimenti dei destinatari per la tenuta dell'archivio.

A. Titolare effettivo

Una delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 riguarda l'obbligo di registrare nell'AUI i dati del titolare effettivo acquisiti dai destinatari nell'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela (¹). Al fine di consentire l'inserimento di tali dati, senza alterare i principi generali di registrazione e la struttura dell'AUI finora in vigore, è stata prevista una nuova tipologia di registrazione rappresentativa del legame tra l'intestatario del rapporto e gli eventuali titolari effettivi dello stesso. I seguenti schemi esemplificativi riassumono sinteticamente i principali contenuti informativi dell'AUI per tipologia di registrazione:

1) operazioni

<i>Tipologia di operazione – data – importo</i> <i>Vers. Contante - GG/MM/AAAA - € 50.000</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Soggetto esecutore</i> <i>Cognome/Nome</i>
--	---	--

2) rapporti continuativi

<i>Data apertura - tipologia e num. di rapporto</i> <i>GG/MM/AAAA – conto corrente n° XXXXXX</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Delegato ad operare</i> <i>Cognome/Nome</i>
---	---	---

3) legami

<i>Tipo legame – data di decorrenza legame</i> <i>Titolare effettivo – GG/MM/AAAA</i>	<i>Intestatario del rapporto</i> <i>Alpha S.p.A.</i>	<i>Titolare effettivo</i> <i>Cognome/Nome</i>
--	---	--

La scelta di introdurre un'autonoma e specifica tipologia di registrazione consente di trattare i dati del titolare effettivo in modo coerente con le informazioni nominative relative ad altri soggetti già inserite nell'AUI (titolari di rapporto, esecutori che operano per conto di terzi, legali rappresentanti e delegati a operare) evitando, nel contempo, ridondanze informative.

¹ Per la definizione del titolare effettivo e per i relativi criteri di individuazione si rimanda rispettivamente all'art. 1, comma 2, lettera u) e all'allegato tecnico del decreto medesimo. I contenuti dell'adeguata verifica sono precisati all'art. 18 mentre l'obbligo di registrazione è disciplinato dagli artt. 36 e 37 del decreto.

B. Reti di vendita

Il provvedimento stabilisce obblighi innovativi di registrazione per l'attività di vendita o collocamento svolta da uno dei destinatari su altrui prodotti/servizi di natura bancaria, finanziaria o assicurativa.

Obblighi di registrazione nel previgente regime

Società-prodotto	Società-rete
<p>Nell'AUI della società-prodotto si registrava l'apertura del rapporto continuativo a nome del cliente.</p> <p>Esempio: la società-prodotto registrava, come rapporto continuativo, la sottoscrizione di una polizza vita a nome del contraente, <u>senza</u> l'informazione del connesso flusso finanziario.</p>	<p>Nell'AUI della società-rete si registrava l'operazione a nome del soggetto che consegnava il mezzo di pagamento utilizzato per sottoscrivere il rapporto continuativo.</p> <p>La società-rete registrava l'operazione di consegna mezzi di pagamento (l'assegno bancario) utilizzato per la sottoscrizione della polizza a nome del soggetto che consegnava il titolo di credito.</p>

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione interrompevano la tracciabilità dei flussi finanziari. Le norme prevedevano un obbligo in capo alla società-prodotto di registrare esclusivamente il rapporto continuativo mentre le società-rete registravano il relativo flusso finanziario. In tal modo si scindevano dati e informazioni attinenti a uno stesso cliente in due AUI separati vanificando la gestione accentrata a fini antiriciclaggio e rappresentando una situazione finanziaria diversa da quella reale. Infatti, il mezzo di pagamento ricevuto dalla società-rete non costituisce un'effettiva attribuzione di disponibilità alla società medesima la quale effettua l'incasso solo allo scopo di trasmettere i fondi alla società prodotto.

Obblighi di registrazione nel nuovo regime

Società-prodotto	Società-rete
<p>Nell'AUI della società-prodotto si registrano l'apertura del rapporto continuativo a nome del cliente e tutte le operazioni connesse con il rapporto medesimo.</p> <p>Esempio: la società-prodotto registra la sottoscrizione di una polizza vita a nome del contraente e i relativi flussi finanziari con l'indicazione della causale (fondi utilizzati per la sottoscrizione, riscatto parziale o totale) e l'indicazione dell'eventuale soggetto terzo che ha agito per conto del contraente.</p>	<p>Per le società-rete non sussiste più alcun obbligo di registrazione per l'operatività svolta per conto di altri destinatari della normativa.</p> <p>Avviso: sono tuttavia sottoposti a obblighi di registrazione le operazioni effettuate su rapporti incardinati presso le società rete.</p> <p>Esempio: l'addebito del conto corrente utilizzato per la sottoscrizione della polizza vita va registrato dalla banca (società-rete).</p>

I nuovi obblighi garantiscono maggiore certezza e chiarezza dei criteri di registrazione delle operazioni e dei rapporti continuativi e permettono, nel contempo, una migliore tracciabilità delle movimentazioni dei mezzi di pagamento, anche nell'ottica di sfruttamento delle informazioni da parte delle Autorità investigative.

Ne traggono beneficio soprattutto gli intermediari non bancari (SIM, SGR, SICAV, imprese assicurative) in termini di arricchimento informativo dei propri AUI con probabili riflessi positivi sotto il profilo delle segnalazioni di operazioni sospette. Per agevolare l'applicazione del principio in base al quale le operazioni devono essere registrate dai soggetti cui sono destinate le disponibilità, il provvedimento stabilisce un obbligo di trasmissione dei dati da parte degli intermediari che eseguono l'operazione a quelli che devono effettuare la registrazione nell'archivio unico informatico.

C. Gli ordini di pagamento o di accreditamento

Per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari sono state, altresì, precisate le regole di registrazione in tema di ordini di accreditamento o di addebitamento. Coerentemente con quanto descritto nel punto precedente, sono stati concentrati gli obblighi di registrazione in capo agli intermediari cui l'ordine è diretto.

Esempio n. 1: ordine di un cliente, rivolto alla propria banca, di trasferire fondi a un soggetto diverso presso una società di intermediazione mobiliare:

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione erano incardinati su tre soggetti:

BANCA ORDINANTE	BANCA DELLA SIM	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>intermediario della controparte: banca della SIM</i>	<i>intermediario della controparte: banca "ordinante"</i>	<i>titolare: cliente SIM</i> <i>(bonifico semplificato)</i>
<i>ordinante: cliente della banca</i>	<i>beneficiario: SIM</i>	
<i>beneficiario: SIM</i>	<i>ordinante: cliente della banca ordinante</i>	

Con il nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari da cui provengono ovvero cui sono destinate le disponibilità trasferite:

BANCA ORDINANTE	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>intermediario della controparte: SIM (sede legale)</i>	<i>intermediario della controparte: filiale della banca "ordinante"</i>
<i>ordinante: cliente banca "ordinante"</i>	<i>beneficiario: cliente SIM</i>
<i>beneficiario: cliente SIM</i>	<i>ordinante: cliente banca "ordinante"</i>

La banca ove è incardinato il rapporto della SIM non procede ad alcuna registrazione, trattandosi di un rapporto intestato ad un altro destinatario delle normativa per il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto e dell'art. 10 del provvedimento, è previsto l'esonero di registrazione.

Esempio n. 2: ordine di un cliente, rivolto a una SGR, di trasferire fondi a un soggetto diverso presso una società di intermediazione mobiliare:

Nel previgente regime gli obblighi di registrazione erano incardinati su quattro soggetti:

SGR	BANCA DELLA SGR	BANCA DELLA SIM	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>titolare: cliente SGR (bonifico semplificato)</i>	<i>intermediario della controparte: banca della SIM</i>	<i>intermediario della controparte: banca della SGR</i>	<i>titolare: cliente SIM (bonifico semplificato)</i>
	<i>ordinante: SGR o c/terzi</i>	<i>beneficiario: SIM c/terzi</i>	
	<i>beneficiario: SIM c/terzi</i>	<i>ordinante: SGR o c/terzi</i>	

Con il nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari cui è rivolto l'ordine del cliente:

SGR	SIM
<i>causale: bonifico in partenza</i>	<i>causale: bonifico in arrivo</i>
<i>intermediario della controparte: SIM (sede legale)</i>	<i>intermediario della controparte: SGR (sede legale)</i>
<i>ordinante: cliente SGR</i>	<i>beneficiario: cliente SIM</i>
<i>beneficiario: cliente SIM</i>	<i>ordinante: cliente SGR</i>

In analogia a quanto indicato al punto precedente, le banche ove sono incardinati i rapporti degli intermediari non bancari non procedono ad alcuna registrazione, trattandosi di rapporti intestati ad altri destinatari per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto e dell'art. 10 del provvedimento, è previsto l'esonero dalla registrazione.

Modalità innovative di registrazione sono state introdotte per rilevare nell'AUI le seguenti operazioni:

D. Operazioni di tesoreria

Trattasi di operazioni eseguite da una società che svolge la funzione di effettuare incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo. L'innovazione consiste nella possibilità di registrare nell'AUI operazioni disposte da un diverso soggetto a valere su un rapporto intestato a un'altra società.

Nell'AUI della banca ove è incardinato il rapporto della società "tesoriera" si rilevano i seguenti contenuti informativi nella registrazione:

causale: bonifico in partenza

rapporto: numerazione del rapporto intestato alla società "tesoriera"

intermediario della controparte: intermediario destinatario dei fondi indicato alla società “tesoriera” nell’ordine di pagamento

ordinante/titolare del rapporto: società “tesoriera”

beneficiario: il soggetto indicato come beneficiario nell’ordine impartito alla società “tesoriera”

titolare dell’operazione: la società, appartenente al medesimo gruppo della società “tesoriera”, per conto della quale è stato effettuato il pagamento

E. Operazioni a valere su rapporti intestati a società fiduciarie presso banche e Poste Italiane S.p.A.

Nell’ipotesi in cui il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca ad una pluralità di mandati fiduciari, il c.d. “conto omnibus”, l’intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria registra le seguenti informazioni:

causale: bonifico in partenza

rapporto: numerazione del rapporto intestato alla società fiduciaria

intermediario della controparte: intermediario destinatario dei fondi indicato dalla fiduciaria nell’ordine di pagamento

ordinante/titolare del rapporto: società fiduciaria

beneficiario: il soggetto indicato come beneficiario nell’ordine impartito dalla fiduciaria

titolare dell’operazione: il/gli intestatari del mandato fiduciario

Nell’ipotesi in cui il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca a un solo mandato fiduciario, l’intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria inserisce nell’AUI, oltre all’apertura del rapporto in capo alla società fiduciaria, anche un’autonoma registrazione rappresentativa del legame con il titolare del mandato fiduciario.

In tal modo non è necessario indicare il fiduciante nella registrazione di ogni singola operazione che transita sul rapporto intestato alla società fiduciaria.

F. Operazioni su conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari “non equivalenti”

In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari il decreto prevede obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tra questi è prevista la possibilità di richiedere all’ente corrispondente i dati dei clienti che hanno utilizzato i conti di corrispondenza per trasferire fondi.

In tal caso nell’AUI della banca residente si registrano i seguenti dati:

causale: bonifico in partenza

rapporto: numerazione del rapporto intestato all’ente corrispondente extracomunitario “non equivalente”

intermediario della controparte: intermediario destinatario dei fondi indicato dall’ente corrispondente extracomunitario “non equivalente”

ordinante: *l'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"*

beneficiario: *il soggetto indicato come beneficiario nell'ordine impartito dall'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"*

titolare dell'operazione: *cliente dell'ente corrispondente extracomunitario "non equivalente"*